

ORIGINALE

Deliberazione n. 77
In data 23.10.2012

Data pubblicazione

29 OTT. 2012

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012**

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di ottobre a partire dalle ore 18.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

Presenti	Assenti
*	
*	*AG
*	
*	
*	
*	
*	
*	*AG
*	
*	
*	
9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa MUSSO

Il dott. Andrea FRANCESCHI nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

Atto esecutivo il 08 NOV. 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare con gli artt. 8 e 9 è istituita l'imposta municipale propria;

VISTO che con il D.L. n. 201 del 06.12.2011, art. 13, l'imposta municipale propria è anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

CONSIDERATO che gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 riconoscono e disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni relativa alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale;

PREMESSO che l'art. 52 del sopramenzionato D.Lgs. disciplina la potestà regolamentare generale dei Comuni, riconoscendo, ai suddetti Enti Locali, la facoltà di definire un regolamento delle proprie entrate per ogni singolo tributo;

CONSIDERATO che l'art. 27, comma 8, della Legge 23.12.2001, n. 448, ha modificato l'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 ed ha sancito il principio secondo cui il termine per deliberare:

- le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef;
- le tariffe dei servizi pubblici locali;
- i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;
- è fissato non più entro il 31 dicembre ma entro la data di deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. n. 218 del 19.06.1997;

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;

VISTA la Legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";

SENTITO la relazione del Sindaco sulle norme e dei contenuti del regolamento;

SENTITO l'intervento del Consigliere Ghedina Gianpietro che esprime la condivisione sullo spirito delle nuove norme regolamentari;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti Dott. Giuliano Del Favero (allegato B);

VISTO il parere ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo dal Responsabile del Servizio, attestante la regolarità tecnica della proposta di delibera ;

VISTO il parere ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo dal Responsabile del Servizio economico-finanziario, attestante la regolarità contabile della proposta di delibera (allegato C);

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 16.10.2012;

CON la seguente votazione espressa per forma palese per alzata di mano:

Votanti	n. 09
Favorevoli	n. 09
Astenuti	n. 00
Voti contrari	n. 00

delibera

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", (allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2012;

4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97.

5) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta e che i relativi verbali si intendono in questo atto richiamati, vengono conservati e sono accessibili ai Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano:

Votanti	n. 09
Favorevoli	n. 09
Astenuti	n. 00
Voti contrari	n. 00

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell' art. 134 del D.Lgs.267/2000.

Il sottoscritto Segretario Generale, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 18.10.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Luisa MUSSO)

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

COMUN DE ANPEZO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 77 del 23.10.2012

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Aree fabbricabili	» 3
Art. 3 - Abitazione principale	» 4
Art. 4 - Pertinenze delle abitazioni principali	» 4

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Agevolazioni	» 5
Art. 6 - Abitazioni concesse in uso gratuito	» 5
Art. 7 - Esenzioni	» 6
Art. 8 - Fabbricati inagibili o inabitabili	» 6

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 9 - Dichiarazioni	» 7
Art. 10 - Versamenti	» 7
Art. 11 - Rateazione	» 7
Art. 12 - Differimento dei termini per i versamenti	» 8
Art. 13 - Rimborsi	» 8
Art. 14 - Interessi	» 8
Art. 15 - Importo minimo	» 8
Art. 16 - Rinuncia all'impugnazione degli avvisi di accertamento	» 9
Art. 17 - Contenzioso	» 9

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Norme di rinvio	» 10
Art. 19 - Entrata in vigore	» 10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011, e dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011.

2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2

Aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992.

2. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e), della L. n. 457 del 5.8.1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, come previsto nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 504 del 30.12.1992.

Art. 3
Abitazione principale

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Art. 4
Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Agevolazioni

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:
 - a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 6

Abitazione concessa in uso gratuito

1. Gli immobili concessi in uso gratuito a parenti possono beneficiare dell'aliquota agevolata nei seguenti casi:
 - a) grado di parentela: 1°, 2° e 3° grado in linea retta e collaterale;
 - b) l'occupante e il suo nucleo familiare devono dimorare e risiedere anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito;
 - c) per beneficiare dell'agevolazione deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su modulo predisposto dall'ufficio tributi.
2. La suddetta dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si ha diritto all'agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio tributi.
3. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione.

Art. 7
Esenzioni

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 8
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e b) della Legge 451/1978.

2. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini del tributo, le seguenti caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su modulo predisposto dall'ufficio tributi

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente punto b), mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

TITOLO III

DICHIARAZIONI - VERSAMENTI - RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 9 Dichiarazioni

1. La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le motivazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta non sono immediatamente fruibili da parte del Comune attraverso le banche dati a sua disposizione.

Art. 10 Versamenti

1. L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

3. Nel caso di versamento parziale si agirà nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Art. 11 Rateazione

1. Per importi complessivi, attinenti ad avvisi di accertamento IMU, superiori alla somma di Euro 2.500,00 è possibile, su documentata e comprovata richiesta del contribuente, concedere una rateazione degli importi in numero di 4 rate aventi scadenza trimestrale; per importi superiori a Euro 5.000,00 è possibile concedere una dilazione di pagamento pari a numero 8 rate trimestrali.

2. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

3. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi legali.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) l'intero ammontare non può più essere rateizzato.

5. Viene determinato in Euro 20.000,00.- il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

Art. 12

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione ed attestati dal Servizio Sociale del Comune.

Art. 13

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge n. 296 del 27.12.2006, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'imposta municipale propria, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di IMU in autotassazione.

3. Non è consentita la compensazione con altri tributi locali.

Art. 14

Interessi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 27.12.2006 la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, relativamente agli avvisi di accertamento emessi, e dalla data dell'eseguito versamento relativamente ai rimborsi.

Art. 15

Importo minimo

1. Nel caso di versamento diretto del contribuente il limite di esenzione è fissato nella misura di € 10,33.-.

2. Nel caso di accertamento l'Ufficio non provvederà al recupero ed all'eventuale rimborso per gli importi fino a € 10,33.-. Il medesimo limite di esenzione si riferisce alla sola imposta senza computare sanzioni e interessi, calcolato per singolo anno d'imposta.

Art. 16
Rinuncia all'impugnazione degli avvisi di accertamento

1. Il contribuente destinatario di avviso di accertamento, nel caso di oggettiva incertezza nell'applicazione della normativa, può definire il rapporto tributario oggetto dell'accertamento dichiarando acquiescenza all'atto impositivo, in forma scritta.

L'acquiescenza comporta:

- la rinuncia all'impugnazione dell'avviso avanti la Commissione Tributaria Provinciale;
- la rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione.

Il contribuente inoltre deve:

- provvedere a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute a titolo di tributo, interessi e sanzioni;
- far pervenire all'Ufficio, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell'avvenuto versamento.

2. L'acquiescenza all'avviso di accertamento dà diritto alla riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate.

3. Il contribuente può presentare istanza di versamento rateale delle somme dovute, con le modalità e le condizioni previste dal precedente art. 11.

4. L'accertamento definito con acquiescenza non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio. Non è esclusa, tuttavia, l'ulteriore azione accertatrice nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 17
Contenzioso

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218 del 19.6.1997.

2. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

ALLEGATO B

COMUNE DI
CORTINA D'AMPEZZO
22 OTT 2012
Prot. n. 20787

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
IL REVISORE DEI CONTI
VERBALE N. 12 DEL 22 ottobre 2012

OGGETTO: Parere del Revisore sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012, per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni previste per l'abitazione principale ai fini dell'I.M.U per l'anno 2012, e per la modifica al regolamento Comunale dei limiti di esenzione per versamenti e rimborsi dovuti per i Tributi Comunali per l'anno 2012.


Il sottoscritto, Rag. Giuliano Del Favero, Revisore di questo Comune, a seguito della richiesta della Responsabile del Servizio Tributi rivolta ad ottenere il prescritto parere sulla proposta in oggetto,

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio dall'oggetto: "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2012";
- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio dall'oggetto : "Determinazione delle aliquote e della detrazione prevista per l'abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU).– anno 2012";
- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio dall'oggetto : "Modifica Regolamento Comunale dei limiti di esenzione per versamenti e rimborsi dovuti per Tributi Comunali – anno 2012"
- Visto l'art. 3, comma 1-lett. o) del D.L. 174/2012 che modifica l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; prevedendo tra i nuovi compiti del revisore l'obbligatorietà del parere in relazione alle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

esprime

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione per l'approvazione del regolamento IMU, sulla proposta di deliberazione delle aliquote IMU e sulla proposta di deliberazione della variazione del regolamento sull'esenzione per versamenti e rimborsi dovuti per Tributi Comunali, dando atto che i regolamenti sono stati redatti nel rispetto della normativa, delle linee guida del Ministero e che assicurano gli equilibri di Bilancio.

Lozzo di Cadore, 22 ottobre 2012


Rag. Giuliano Del Favero

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 - Corso Italia, 33 - Tel. 0436 4291 Fax 0436 870063 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: Parere dell'ufficio ragioneria in ordine alla approvazione del regolamento Imu e determinazione delle aliquote.

Il sottoscritto Augusto Pais Becher, responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Cortina d'Ampezzo;

Vista la proposta di delibera del Consiglio dall'oggetto: "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2012;"

Vista la proposta di delibera del Consiglio dall'oggetto: "Determinazione delle aliquote e della detrazione prevista per l'abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2012;"

Vista la proposta di delibera del Consiglio dall'oggetto: "Modifica Regolamento Comunale dei limiti di esenzione per versamenti e rimborsi dovuti per Tributi Comunali - Anno 2012;"

Visto il D.L. 174/2012 che modifica l' art. 49 del D.Lgs 267/2000 dove si stabilisce, l'obbligatorietà del parere di regolarità contabile non solo per le delibere che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, ma in tutti i casi di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile il proprio **parere favorevole** sulla proposta di delibera di all'approvazione del regolamento Imu, sulla proposta di delibera di determinazione delle aliquote Imu e sulla proposta di delibera sull' esenzione per versamenti e rimborsi dovuti per tributi comunali dando atto che i regolamenti sono stati redatti nel rispetto della disciplina normativa, delle linee guida del ministero e che assicurano gli equilibri di bilancio.

Cortina 18.10.2012




Il Responsabile del Servizio economico finanziario
dott. Augusto Pais Becher


Augusto Pais Becher

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Dott. Andrea FRANCESCHI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa MUSSO



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:


29 OTT. 2012

E' stata pubblicata a questo Albo Pretorio al n. 840 il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
13 NOV. 2012
fino al (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000);

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Luisa MUSSO



08 NOV. 2012

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

14 NOV. 2012
Ll,



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa MUSSO

